



**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

(APPALTO A CORPO)

**OGGETTO: Realizzazione dei nuovi insediamenti universitari per le sedi delle Facoltà di Ingegneria e Architettura presso l'area Ex Zuccherificio Maraldi di Cesena**

Coordinamento generale attuativo

I Progettisti:	-Progetto Esecutivo Architettonico:	Arch. Cristina Tartari
	-Progetto Esecutivo Strutturale:	Arch. Stefano Zacchini
	-Progetto Esecutivo Impianti Elettrici:	Per. Ind. Uber Demola
	-Progetto Esecutivo Impianti Meccanici:	Per. Ind. Roberto Ricci
	-Coordinatore della Sicurezza:	Arch. Andrea Ronchetti

Responsabile unico del procedimento  
Ing. Andrea Braschi

Il Dirigente AUTC  
Ing. Andrea Braschi

Il Dirigente ARCA  
Dott. Stefano Corazza

## INDICE

Art. 1	CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO.....
Art. 2	NORME DI APPALTO.....
Art. 3	ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME.....
Art. 4	OGGETTO DELL'APPALTO.....
Art. 5	OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO.....
Art. 6	IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI.....
Art. 7	MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....
Art. 8	FINANZIAMENTO DELL'OPERA.....
Art. 9	DOMICILIO LEGALE.....
Art. 10	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....
Art. 11	DIREZIONE LAVORI.....
Art. 12	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....
Art. 13	CAUZIONE.....
Art. 14	COPERTURE ASSICURATIVE.....
Art. 15	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....
Art. 16	CONSEGNA LAVORI.....
Art. 17	TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI - PENALI PER IL RITARDO.....
Art. 18	INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....
Art. 19	SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE.....
Art. 20	CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI.....
Art. 21	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....
Art. 22	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....
Art. 23	OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI.....
Art. 24	VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.....
Art. 25	MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....
Art.25BIS	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LA PREFETTURA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Art.25TER	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LA PREFETTURA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FORLÍ - CESENA
Art. 26	DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE.....
Art. 27	INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI.....
Art. 28	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO.....
Art. 29	COLLAUDO.....
Art. 30	PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI.....
Art. 31	RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE.....
Art. 32	PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE.....
Art. 33	NORME DI SICUREZZA GENERALI.....
Art. 34	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....
Art. 35	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....
Art. 36	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....
Art. 37	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....
Art. 38	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE-ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 39	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....
Art. 40	CONTROVERSIE.....
Art. 41	SPESE DI CONTRATTO.....
Art. 42	ALLEGATI.....

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO<sup>1</sup>**

**REALIZZAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PER LE SEDI DELLE FACOLTA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PRESSO L'AREA EX ZUCCHERIFICIO MARALDI DI CESENA**

L'anno..... (.....), il giorno .... (.....) del mese di ....., alle ore ....., in Bologna, nella sede universitaria in Via Zamboni 72, innanzi a me ....., Ufficiale Rogante, delegato con Decreto del Direttore Amministrativo n. .... a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse di *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna emanato, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L. 9/5/1989 n.168 con D.R. 20/2/1990 n. 60, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti d'accordo e con il mio consenso rinunciato, si sono presentati i signori:  
da una parte

- ....., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni 33 – Dirigente di *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna (C.F. ....), in rappresentanza della medesima ai sensi dell'art. 44, comma 3), lettera f) dello Statuto Generale di Ateneo e competente alla stipula del presente atto come da Decreto Direttore Amministrativo Rep. n. 464-2011, prot. n. 9397, del 28.02.2011, che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori (GALA), tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nell'attività istituzionale dell'Unità;  
dall'altra parte

- ..... nato a ....., il ....., residente in ....., (....) Via ..... n. ...., nella sua qualità di legale rappresentante di ....., con sede legale in ....., Via ....., n. ...., codice fiscale ....., P. IVA .....

**PREMESSO CHE**

- come risulta dal verbale di gara, rep. ...., registrato presso l'Ufficio III° delle Entrate di Bologna in data ..... al n. ...., a seguito di procedura aperta comunitaria, l'appalto dei lavori di realizzazione dei nuovi insediamenti universitari per le sedi delle Facoltà di Ingegneria e Architettura presso l'area Ex Zuccherificio Maraldi di Cesena è stato aggiudicato a ..... con sede legale in .....(.....), Via ....., n....., P.IVA:..... la cui offerta è risultata prima non anomala con il ribasso del .....%, per l'importo corrispondente di € ..... (.....), oltre a € 700.000,00 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

- con provvedimento del Dirigente GALA n. ...., in data ....., *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna (d'ora in poi **Università**) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori a ..... (d'ora in poi **Appaltatore**) per l'importo di complessivo di € ..... oltre IVA come per legge;

**(SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO)**

- il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa ..... ad esso associata, con sede in .....(.....), via.....P.IVA..... così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ..... agli atti dell'Università - Ufficio Gare e Contratti per Lavori. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art.357 comma 6 del DPR 207/2010, l'esecuzione dei lavori oggetto della presente gara sarà disciplinata dalle disposizioni del DPR 207/2010 parte II, tit.VIII, IX e X e s.m.i.

In data ..... è stato redatto il verbale di immediata eseguibilità dei lavori di cui all'art. 71, comma 3, D.P.R. 554/99.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

i componenti della cui identità personale sono certo, nelle qualifiche sopraindicate, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART.1 – CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del capitolato speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area dei Contratti e degli Appalti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire, sottoscritto dal medesimo, è composto come da elenco che si allega al presente contratto sub lett. B).

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale (D.M. Min. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000);
- b) il Capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) offerta economica (ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara) – (allegato sub lett. C);
- e) le schede tecniche migliorative/integrative dell'affidatario accettate dalla stazione appaltante in sede di gara – parte A dell'offerta tecnica (allegato sub. lett. E);
- f) i piani di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza, previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- g) Suddivisione in pacchetti di lavoro (WBE) e Crono programma recante la proposta dei SAL a completamento dei singoli WBE - parte B dell'offerta tecnica dell'affidatario (allegato sub. lett. F);

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra indicati.

Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall'appaltatore.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a fornire gli ulteriori documenti ed elaborati occorrenti per la stipulazione del contratto.

### **ART.2 - NORME DI APPALTO**

Il presente appalto è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici. Si sottolineano in particolare:

- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ivi comprese quelle contenute nel D.L. n. 70/2011; D.P.R. 554/99 per le parti non abrogate dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006; D.M. 145/00; D.P.R. 34/00 e s.m.i.;
- vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- L. 123 del 3 agosto 2007 per le parti non abrogate dall'art. 304 del D.Lgs. 81/2008; dal DPR 222/2003 e s.m.i. come recepito nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dal D.L. 223/2006 così come convertito con L. 248/2006 (decreto Bersani) per le parti non abrogate; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- L. 2248/1865, allegato F, per la parte non espressamente abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L. 244/2007 (Finanziaria 2008); L. 296/06 (Finanziaria 2007); L. 266/05 (Finanziaria 2006);

- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna (R.A.F.C.) emanato con D.R. n. 60 del 20.02.90 e s.m.i.;
  - le norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
  - le norme contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara nonché in tutta la documentazione di gara;
  - le condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nel presente schema di contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
  - per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.
- Oltre alle norme indicate nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle ulteriori disposizioni normative, di cui all'allegato sub A).

### **ART. 3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) disposizioni del presente contratto non in contrasto con le norme cogenti;
- 3) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: architettonici, strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva;
- 4) descrizione delle voci estese contenute nell'elaborato "elenco descrittivo delle lavorazioni";
- 5) elaborati dell'offerta tecnica ed economica dell'affidatario con riferimento alle varianti migliorative.

Per quanto riguarda le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto, in caso di discordanza prevalgono le norme contenute nel presente Contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d'appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

In ogni altro caso si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal contratto.

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di realizzazione di un nuovo complesso universitario per le sedi delle Facoltà di Ingegneria e Architettura presso l'Area Ex Zuccherificio Maraldi di Cesena, come specificatamente descritto negli elaborati posti a base di gara e richiamati al precedente art. 1.

#### Facoltà di Ingegneria

Organizzata su tre livelli, gli spazi della nuova facoltà si articolano a partire dall'atrio di ingresso collocato a quota + 31.15 sul fronte ovest dell'edificio. Al piano terra, oltre alla zona di ingresso, sono presenti degli spazi per gli studenti, nove aule con capienza varia da 70/200 persone e due laboratori.

Due nuclei scale/ascensori collegano le zone di distribuzione con i livelli superiori, al piano primo sono collocati tutti i laboratori e un ulteriore spazio studenti e, infine, al terzo piano si sviluppano 54 studi docenti e in un ambito separato le aree relative alla presidenza.

#### Facoltà di Architettura

Gli spazi relativi alla facoltà di architettura si trovano nell'ala est del nuovo edificio distribuiti su tre piani. L'ingresso principale, collocato sul fronte sud dell'edificio, è al piano intermedio direttamente

accessibile dalla grande piazza a quota + 35.45. Dai due nuclei di distribuzione verticale è possibile raggiungere il piano inferiore dei laboratori affacciati verso il giardino interno a quota + 31.15 o il piano superiore a quota + 39.75, che ospita altre due laboratori e un'aula, la presidenza e tutti gli studi dei docenti. Da ogni piano della facoltà sarà possibile raggiungere gli spazi comuni come la biblioteca, l'aula magna e la caffetteria.

#### Aspetti architettonici

L'uso del mattone faccia a vista, declinato nelle molteplici possibilità di texture e abbinamento con altri materiali lapidei sarà uno degli elementi che assicurerà il rapporto di continuità e relazione con gli edifici limitrofi.

Un diverso taglio delle aperture e delle parti finestrate, riferite ad una scala "non domestica", garantirà l'individuazione di quei caratteri prettamente pubblici di un edificio di questa natura.

Dal punto di vista volumetrico un modesto sviluppo in altezza fa assumere all'edificio un andamento prevalentemente orizzontale. Tale caratteristica sarà ancora più evidenziata dalla presenza di ampie zone a terrazza che accentueranno l'articolazione architettonica del nuovo insieme.

Si precisa che per gli aspetti strutturali (tipo profili, sezioni, interassi, ecc...) fanno fede gli elaborati esecutivi strutturali.

Qualora nelle descrizioni delle voci o in altro elaborato grafico/amministrativo progettuale fosse riportata l'indicazione specifica di un prodotto o del procedimento di realizzazione/costruzione, essa deve intendersi resa ai sensi dell'art. 68 comma 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Sono state ottenute le autorizzazioni e approvazioni previste dalle norme vigenti.

Il presente progetto è stato validato ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 554/99 e dall'art. 112 co. 5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e approvato regolarmente dall'Università.

#### **ART. 5 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO**

Restano escluse dal presente appalto le opere sottoindicate, senza che ciò possa costituire suddivisione artificiosa dell'appalto principale che l'Università si riserva di affidare in tutto in parte ad altre Imprese, ai sensi dell'art. 43, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:

- a) arredamenti di qualunque tipo (fissi e mobili);
- b) cartellonistica.

#### **ART. 6 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI<sup>2</sup>**

L'importo complessivo del presente contratto è pari ad €.....  
(diconsi Euro ...../00) IVA esclusa, di cui:

- a) € ..... (diconsi Euro ...../..) per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo;

<sup>2</sup> Attualmente l'importo complessivo a base di gara dei lavori e delle provviste compresi nel presente appalto, ammonta a € 23.500.000,00 (diconsi Euro ventitremimilicinquacentomila/00) IVA esclusa, di cui:

- a) € 22.800.000,00 (diconsi Euro ventiduemilioniottocentomila/00) per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo;
- b) € 700.000,00 (diconsi Euro settecentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

L'importo di € 23.500.000,00 è così ripartito:

Categoria	LAVORI	SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA	QUOTA SUBAPPALTABILE
OG 1 prevalente	€ 16.600.000,00	€ 509.670,00	€ 17.099.670,00	30%
OG 11	€ 6.200.000,00	€ 190.330,00	€ 6.390.330,00	100%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.800,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 23.500.000,00</b>	

b) € 700.000,00 (diconsi Euro settecentomila/00) per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

L'importo di €....., è così ripartito:

Categoria	LAVORI	SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA	QUOTA SUBAPPALTABILE
OG 1 prevalente	€	€ 509.670,00	€	30%
OG 11	€	€ 190.330,00	€	100%
<b>TOTALE</b>	€	€ 700.000,00	€	

Esso è determinato sommando all'importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere – sub. Lett. b) - l'importo dei lavori – sub. Lett. a) al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si intende stipulato - secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel progetto - **a corpo**.

Le parti dell'opera oggetto del presente contratto sono determinate e contabilizzate a corpo, secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

#### **ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA**

Il finanziamento avverrà con fondi di bilancio dell'Università di Bologna, mutuo Cassa Depositi e Prestiti, mutuo Banca Europea degli Investimenti.

#### **ART. 9 - DOMICILIO LEGALE<sup>3</sup>**

Ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/2000 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso.....in.....,via .....

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

#### **ART. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/00, l'Appaltatore ove non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Università, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Università, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

#### **ART.11 - DIREZIONE LAVORI**

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2. del D.M. 145/00 "L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta"

La Direzione Lavori sarà affidata dall'Università, secondo il disposto degli artt. 130 e 123 D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 554/99 ad un Direttore Lavori appositamente nominato.

La composizione dell'Ufficio della Direzione Lavori di cui all'art.123 del D.P.R. n. 554/99 verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.

La Direzione Lavori assumerà le responsabilità della conduzione tecnica ed economica dei lavori appaltati, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore dei lavori dovrà curare di comunicare all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione del progetto, vigilerà sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, curerà la consegna del lavoro, la compilazione degli stati di avanzamento, le proposte di pagamento in acconto, darà disposizioni per l'esecuzione delle eventuali varianti e al compimento dell'opera proporrà che si proceda al collaudo e liquidazione finale a norma di contratto e di legge.

I componenti dell'Ufficio della Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo che il Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal Direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'Ufficio della Direzione dei lavori in sua assenza.

L'Università eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite il Responsabile Unico del procedimento e, per quanto di competenza, tramite l'Area dell'Ufficio Tecnico e l'Area dei Contratti e degli Appalti, in conformità alle leggi vigenti.

#### **ART.12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del Procedimento è l'ing. Andrea Braschi.

#### **ART. 13 – CAUZIONE<sup>4</sup>**

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 101 e 107 DPR 554/99, l'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Detta garanzia:

- deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l'art. 101, D.P.R. 554/1999;
- deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- deve essere completa di firma del fidejussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 30, D.P.R. 445/2000 a pena di esclusione. L'autentica dovrà inoltre confermare l'identità ed i poteri del fidejussore;

---

<sup>4</sup> In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, le garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del decreto, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto.

- deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
- deve essere intestata, quale Ente garantito, all'Università;
- deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe (vedi art. 7 schema tipo 1.2 D.M. 123/04);
- deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore;
- lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 co. 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

#### **ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE<sup>5</sup>**

##### **A) Polizza CAR**

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 103, 107 e 108, D.P.R. 554/99, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, con la Società..... che tenga indenne l'Università di Bologna da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i seguenti massimali:

##### **1) Danni alle cose:**

- opere ed impianti permanenti e temporanei: **100% dell'importo contrattuale** al netto dell'IVA
- spese di demolizione e sgombero **€ 1.520.000,00**

##### **2) Danni da responsabilità:**

responsabilità civile verso terzi comprendente la Responsabilità Civile incrociata: € 1.175.000,00;

Tale assicurazione dovrà essere estesa anche al personale della Direzione dei Lavori e dovrà comprendere i danni dovuti a incendio, fulmine, scoppio del gas, delle condutture d'acqua, spese di ricerca del danno, tempesta, uragano, terremoto, frana, crollo, vibrazioni, danni dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere e danni a cavi e condutture sotterranee.

Le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo ed alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Tali polizze devono essere **preventivamente accettate dall'Università** e devono essere consegnate all'Università, in copia autentica, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

##### **B) Polizza RCO**

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'amministrazione) di aver acceso copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria

---

<sup>5</sup> Vedi nota 2.

attività, in conformità alla normativa vigente con un massimale per sinistro non inferiore ad €1.500.000,00 e per persona non inferiore ad €1.500.000,00.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere le quietanze relative al pagamento dei premi.

Qualora l'Appaltatore sia un R.T.I. potranno essere prodotte le singole polizze presentate dalle singole Imprese facenti parte del Raggruppamento purché il massimale sia idoneo a quanto richiesto dal Committente oppure potrà essere prodotta una polizza R.C.O. intestata al R.T.I. nel suo complesso con massimale idoneo a quanto richiesto dal Committente.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze, per tutto il periodo della sua attività presso il cantiere e fino all'approvazione del collaudo finale.

L'Appaltatore terrà comunque indenne l'Università e si assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento della attività dedotta in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o franchigia nei confronti dell'Università stessa.

### **C) Polizza indennitaria decennale e R.C. Terzi**

Ai sensi degli artt. 129 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 104 D.P.R. 554/99 l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Per la polizza indennitaria decennale il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di € 4.700.000,00 per la partita 1 – Opere, e di € 1.520.000,00 per la partita 2 – Demolizione e sgombero, previste nello Schema tipo 2.4 del DM 123/04.

La polizza indennitaria decennale deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Università non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie .

**Scoperto 10% con il minimo € 50.000,00 compresi gravi difetti dell'opera.**

La polizza per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 104 co. 2 DPR 554/99 deve avere durata decennale e un massimale non inferiore a € 4.000.000,00.

**Scoperto 10% con il massimo di € 10.000,00.**

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze sopra specificate.

Le polizze devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. 123/04 e devono essere rilasciate da persone in grado di impegnare la società assicuratrice. A tal fine il soggetto che le rilascia deve fornire idonea dichiarazione in conformità alla normativa vigente.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia, rimanendo ferma comunque la responsabilità dell'ente assicuratore.

**In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla stipulazione del contratto e/o alla consegna dei lavori.**

### **ART. 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI<sup>6</sup>**

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 45 comma 1 lett. b) e comma 10 del Dpr 554/99 *“Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal crono programma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze”*.

Ai sensi dell'art. 130 comma 7 Dpr 554/99 *“In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133”*.

L'Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica già presentata, ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Università.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, il **programma esecutivo dei lavori** (tipo Gantt o simili), consistente nella collocazione temporale del cronoprogramma di offerta, riportante le scadenze della realizzazione al 100% di ogni attività in cui è stata proposta la suddivisione dell'opera (WBE) e relativi SAL, compreso l'allestimento del cantiere, con le previsioni circa l'inizio, il periodo di esecuzione, l'avanzamento mensile e il tempo di ultimazione delle opere comprese nell'appalto, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma dovrà essere sviluppato secondo la metodologia CPM (Critical Path Method) su base elettronica.

L'Università, e per essa la Direzione lavori, potrà formulare osservazioni.

Il programma dovrà essere anche assentito dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle suddette osservazioni, l'Appaltatore, tenuto conto delle osservazioni dell'Università, si obbliga a consegnare il programma definitivo dei lavori.

L'Appaltatore nella redazione del programma esecutivo dei lavori dovrà tenere conto, inoltre:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori.
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti rispetto al tempo utile complessivo dell'intero appalto, secondo quanto specificato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale programma vincola solo l'Appaltatore in quanto l'Università si riserva, comunque, il diritto di ordinare l'esecuzione o il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

L'accettazione del suddetto programma da parte dell'Università non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazioni delle facoltà che la stessa Università si riserva di esercitare.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra specificato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

## **ART. 16 - CONSEGNA LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà nei termini e nei modi di cui agli artt. 129 e ss. del D.P.R. 554/1999, salvo diverse decisioni dell'Università.

La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.P.R. 554/99 e nei limiti di cui all'art. 11 co. 9 D.Lgs. n.163/06, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari.

## **ART. 17 – TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI – PENALI PER IL RITARDO**

La consegna e l'ultimazione dei lavori devono risultare da appositi verbali.

Il tempo utile complessivo per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in **900 (novecento)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nella determinazione del predetto tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, nonché dei tempi tecnici necessari all'Impresa per eseguire gli eventuali calcoli strutturali ed ottenere le prescritte autorizzazioni.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 117, comma 5 D.P.R. 554/99 e dall'art. 22, comma 2, D.M. 145/2000, il ritardo nella ultimazione dei lavori comporta l'applicazione di una penale pecuniaria proporzionalmente alla quota parte di SAL maturata.

Essa è pari **all'1 per mille dell'importo del SAL maturato, che comprende l'insieme di tutti i pacchetti di attività (WBE) da realizzare entro le scadenze previste dal cronoprogramma**, per ogni giorno, naturale successivo e continuo, di ritardo non giustificato in una o più delle attività (WBE).

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale è dedotta dall'importo dei singoli acconti – o dallo stato finale - e verrà applicata dalla scadenza della singola attività indicata nel programma esecutivo proporzionalmente alla quota parte di SAL maturata.

L'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell'ultimazione lavori, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione lavori, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 7) l'eventuale presentazione, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 145/2000, di varianti migliorative approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'art. 132, terzo comma, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
- 8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato dall'art. 133 D.P.R. 554/99 relativamente alle conseguenze delle sospensioni.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata al direttore dei lavori che procederà ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 554/99 ai necessari accertamenti in contraddittorio<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 554/1999 in esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e

Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **ART. 18 - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 129 commi 1 e 4 D.P.R. 554/99 e, nei limiti di cui all'art. 11 co. 9 D.Lgs. n.163/06, qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi offerti dall'Appaltatore.

#### **ART. 19 - SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE**

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, del D.P.R. 554/99 e 24 del D.M. 145/00, con le modalità ivi previste.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 del D.M. 145/00, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133 comma 7 del D.P.R. 554/99.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità dell'art. 26 del D.M. 145/00.

Per quanto qui non disciplinato si applicano l'art. 133 del D.P.R. 554/99 e gli artt. 24, 25, 26 del D.M. 145/00.

#### **ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI**

Per il presente appalto non verrà erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

I certificati di pagamento in acconto verranno redatti sulla base dei SAL, emessi con le modalità indicate nei documenti allegati sub F)

**Ogni SAL comprende l'insieme di tutti i pacchetti di attività (WBE) da realizzare entro le scadenze previste dal cronoprogramma.**

Come disposto dall'art. 7, co. 2, primo periodo, del D.M. n. 145/2000, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto sopracitato progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del DPR 554/99.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

Il corrispettivo delle **opere a corpo** determinato dall'offerta complessiva dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., resto fisso ed invariabile, in conformità di quanto espressamente previsto al comma 5 dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/99, senza che alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori possa essere invocata dall'Appaltatore.

La contabilizzazione dei lavori **a corpo** sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del D.P.R. 554/99 e, in particolare, dall'art. 159 del medesimo applicando all'importo contrattuale di cui all'art. 6) le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

In occasione di ogni stato di avanzamento sarà contabilizzata, per ciascuna delle categorie di lavoro sopra indicate, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito.

---

rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

All'eventuale ritardo nei pagamenti delle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del D.M. 145/00 e 116 del D.P.R. 554/99.

Ai sensi dell'art. 114 comma 3 del D.P.R. 554/99, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo che sia stata accertata e certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore, come disposto dall'art. 172 del D.P.R. n. 554/99.

**L'emissione dell'ultimo certificato sarà disposta per l'importo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.**

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, **previa prestazione di garanzia fidejussoria<sup>8</sup>**, da presentarsi secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo quanto disposto dall'art. 205, comma 2 del D.P.R. n. 554/99.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Le ritenute di garanzia sono svincolate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.M. 145/2000, soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti alla tutela, alla sicurezza, salute assicurazione e assistenza ai lavoratori non abbiano comunicato all'Università eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del procedimento.

#### **ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 145/2000 e dell'art. 3 co. 7 Legge 136/2010, l'appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:

**COD. IBAN:**

C/C Postale N°

e che le persone delegate (e relativi codici fiscali) ad operare su di essi è/sono:

Sig. ....

**CODICE FISCALE**

<input type="text"/>																
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sig. ....

**CODICE FISCALE**

<input type="text"/>																
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A.R. all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

#### **ART.22 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

\_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Artt. 141 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e 102 DPR. 554/99

E' fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Si applicano, altresì, al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni di cui agli artt. 118 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 73, 74, 141 D.P.R. 554/1999, al D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 al D.P.R. 34/2000 e agli atti di gara.

Ai fini del subappalto le categorie subappaltabili di cui si compone l'opera e i relativi importi comprensivi degli oneri della sicurezza sono:

OG1 PREVALENTE: € .....;

OG11: € .....;

La quota parte lavori subappaltabili sarà calcolata facendo riferimento ai valori sopra indicati al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Relativamente ai lavori della categoria prevalente, non è ammesso l'affidamento in subappalto per una quota superiore al 30%.

Ai sensi dell'art. 37 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le categorie speciali (relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti e opere speciali ex art. 72 comma 4 D.P.R. 554/99) il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna pagherà direttamente ed esclusivamente all'appaltatore obbligato gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori. A tal fine l'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

Pertanto l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'Università entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'Appaltatore, restando l'Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitoli che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente contratto.

L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e di qualificazione previsti dalla vigente normativa;
- 3) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; si precisa che ai sensi dell'art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel contratto dovranno essere indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza; si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 136/2010, il contratto di subappalto dovrà contenere a pena di nullità un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione suddetti, previsti dalla vigente normativa;
- 5) che, nel caso di subappalto relativo alla esecuzione di impianti, l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008;

Si applicano in materia tutte le disposizioni dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare:

a) l'Impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%; l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 N. 575 e successive modificazioni;

b) l'esecuzione dei lavori o delle opere affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;

c) l'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, o all'originale da depositare presso il soggetto appaltante, le certificazioni di cui al comma 2, del citato art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società consortili o consorzio.

d) le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili.

Ai sensi della normativa vigente si richiama il fatto che nel cantiere non possono svolgere alcuna attività maestranze che non siano a libro paga dell'Impresa titolare del contratto, o delle ditte subappaltatrici.

Si fa presente inoltre che l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le informazioni relative alla mano d'opera.

In particolare l'Appaltatore dovrà fornire ed esporre, giornalmente, in cantiere l'elenco dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici che operano nel cantiere, nonché rendere disponibili i dati di cui al comma 2 e 3 dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore si obbliga altresì, nel caso di subappalto e di contratti simili, ad indicare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni relative all'attestazione di qualificazione ovvero all'iscrizione alla CCIAA.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore o del cottimista.

Le richieste di autorizzazione, per i subappalti delle suddette lavorazioni, formulate dal legale rappresentante dell'appaltatore, in regola con le vigenti leggi sul bollo dovranno essere inviate all'Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori e per conoscenza al RUP e al Direttore dei Lavori; esse dovranno essere redatte in conformità all'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti.

I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 118 co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, saranno autorizzati, sentito il Direttore dei lavori, nei limiti stabiliti da detta normativa.

Il periodo necessario per l'espletamento dell'istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Per tutti i subcontratti che, ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Università, anche ai

fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei confronti dell'Appaltatore che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'Università avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

In ogni caso l'Università, oltre a quanto sopra indicato, si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.

#### **ART. 23 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI**

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Università.

Qualunque variazione che dovesse avvenire in seguito alla stipula del presente contratto e che possa avere una qualche efficacia sull'esecuzione dello stesso dovrà essere immediatamente denunciata con lettera raccomandata a.r. sia all'Università che al Direttore dei Lavori.

#### **ART. 24 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Nessuna variazione o addizione o mutamento del progetto approvato potrà essere introdotto dall'Appaltatore all'atto esecutivo delle opere del presente appalto, se non disposto dal Direttore dei lavori e preventivamente approvato dall'Università, nel rispetto delle condizioni nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dall'art. 134 D.P.R. 554/99 e dagli artt. 10 e 11 D.M. 145/2000.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

In assenza di autorizzazione l'Appaltatore si obbliga a non pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni effettuate e ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che la Direzione Lavori credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire l'Università degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

L'Università si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalle vigenti norme.

Le variazioni disposte dall'Università nel rispetto dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 554/99.

Per la definizione dei nuovi prezzi che non è possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d'opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno contabilizzati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli con i prezzi vigenti all'atto delle prestazioni pubblicati dalla Commissione Regionale Ministero Infrastrutture, incaricata della determinazione della variazione dei prezzi nella provincia di Forlì-Cesena, aumentati del 15% per spese generali e 10% di utile dell'Impresa.

Qualora l'importo della variante sia inferiore o uguale al quinto d'obbligo l'Università per il tramite del RUP procederà alla formalizzazione attraverso apposito atto di sottomissione dandone conoscenza a GALA dopo la sottoscrizione.

Qualora l'importo della variante superi il quinto d'obbligo l'Università per il tramite di GALA – Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori, procederà alla formalizzazione di apposito atto integrativo nella stessa forma del contratto principale.

#### **ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

- I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e

penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità, l'Appaltatore non potrà cedere il contratto. Si applicano altresì al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 116, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
- L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. In tal senso il presente contratto si risolve di diritto ex art. 1456 C.C. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane SpA.
- L'Appaltatore si impegna a impiegare il 30% di tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato per consentire all'Università il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 08/05/2003 n. 203.
- L'Appaltatore si obbliga a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali e o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.
- Sono a carico e comprese nei prezzi unitari dell'Appaltatore tutte le spese per ponti di servizio, mezzi d'opera, trasporti, sorveglianza dei materiali prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione Lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.
- L'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
- L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nelle Leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni, Legge 12.07.1991 n. 203, L. 17/1/94 n. 47, D.lgs. 8/8/94, n. 490 e L. 23/5/97, n. 135, D.P.R. 252/98 in materia di prevenzione e repressione delle delinquenza di tipo mafioso.
- Resta inoltre stabilito che:
  - l'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
  - le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i detti lavori;
  - l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;
  - i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane.
- L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalità ed i tempi di intervento in eventuali locali con presenza di attività inderogabili e/o di pubblico.
- Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle murature e nelle recinzioni per agevolare l'accesso e il trasporto di materiale.
- l'Appaltatore si obbliga a sostenere l'organizzazione e le spese per le prove di carico, il collaudo statico (**e relativo onorario del collaudatore statico**) dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura), effettuato da Professionisti abilitati e nominati dall'Università.

- l'Appaltatore si obbliga a sostenere l'organizzazione e qualsiasi onere e spesa inerente alla pratica di accatastamento dell'edificio in argomento, da effettuare dopo l'ultimazione delle opere, mediante redazione di tipo mappale e documenti "DOCFA" per opportuna denuncia che provvederà ad inoltrare all'Agenzia del Territorio;
- L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ai sensi dell'art. 6 D.M. 145/2000; in particolare ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. A tal proposito, qualora non eserciti direttamente deve provvedere alla nomina, **prima della consegna dei lavori**, del Direttore di cantiere che potrà coincidere con il direttore tecnico dell'impresa o con il suo rappresentante delegato. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere ed è responsabile del coordinamento delle attività del cantiere, dei contatti con la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attività indicate all'art. 1 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547, dei piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi, munita di regolare mandato da depositarsi presso l'Amministrazione. Il Direttore di cantiere dovrà essere tecnico laureato, ingegnere o architetto (senior o equivalente) provvisto di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entità paragonabile a quella oggetto del contratto, da dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite l'invio di un documentato curriculum. Il Direttore di cantiere dovrà applicare al cantiere medesimo le tecniche di project management. L'Università si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto.
- In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:
  - a) all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e le modalità esecutive delle opere provvisoriale;
  - b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
  - c) alla disciplina del cantiere;
  - d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;
  - e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;
  - f) a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed esteticamente accettabili;
  - g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessità della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere visti dalla Direzione Lavori per accettazione;
  - h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell'Università e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 compresa la certificazione di conformità che dovrà essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce ISPELS;
  - i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell'Amministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della legge 10/91 e del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, compresa la dichiarazione di conformità, ed i libretti d'impianto;
  - j) Il direttore tecnico di cantiere è, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale.
- Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Appaltatore, restandone del tutto sollevata l'Università ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Ferma restando la rigorosa osservanza delle norme sancite dalle Leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni, D.L.

13.05.1991 n. 152 convertito in legge con modificazioni con la legge 203/91, L 17/1/94 n. 47, D.lgs. 8/8/94, n. 490, D.P.R. 252/98, art. 118 D.Lgs. 163/2006, art. 141, D.P.R. 554/99, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Università anche della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Università.

- Resta stabilito quanto segue:
  - a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
  - b) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Università il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il Direttore dei lavori procederà alla verifica di tali trasmissioni in sede di emissione dei certificati di pagamento;
  - c) nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo;
  - d) il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
  - e) il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dovrà installare apposita tabella da realizzarsi con le modalità indicate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL dell'1/6/90 e da mantenere durante tutto il periodo dei lavori. In tale tabella dovrà essere rappresentata una vista a colori del complesso da realizzare il cui file o disegno verrà fornito dall'Università;
- Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni previste secondo quanto indicato nei piani di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- Sono a carico dell'Appaltatore le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/00;
- E' altresì obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati "come costruito") delle opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature e macchine installate;  
Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all'interno dell'Area Ufficio Tecnico, che il Direttore dei Lavori renderà noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno essere in formato ".dwg" per "autocad 2007");
- Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Università, e per essa alla Direzione lavori, perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su CD-Rom in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nel corrispettivo per l'appalto.  
Trascorso inutilmente tale termine l'Università, e per essa la Direzione lavori, senza alcun preavviso provvederà, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.

In particolare, nel presente appalto:

- Le aree adiacenti al fabbricato, oggetto di intervento, utilizzabili per il cantiere, secondo le indicazioni riportate nel progetto delle opere di sicurezza dovranno essere adeguatamente recintate per evitare danni ai vicini. Pertanto, sono a carico dell'Appaltatore le protezioni fisse e

qualunque altro intervento su alberature, cabina Enel e manufatti esistenti. I predetti interventi dovranno essere concordati e definiti preventivamente con il Direttore dei lavori. Ogni elemento dovrà poi essere riportato allo stato originale;

- E' a carico dell'Impresa ogni onere per l'occupazione del suolo pubblico, permessi, accessi al centro storico, necessari per l'esecuzione dei lavori, comprese tutte le formalità con la Pubblica Amministrazione e le dovute recinzioni e segnaletiche diurne e notturne;

- L'Appaltatore è a piena conoscenza del fatto che il progetto prevede scavi in zona urbana, quindi si obbliga a rimuovere ed eventualmente ripristinare eventuali cavi Enel ed inoltre scarichi, linee di fluidi, di energia, di qualunque tipo di collegamento presenti, presumibilmente a varie profondità, per quanto noto all'Ateneo ed agli Enti responsabili dei vari servizi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga, qualora altri collegamenti, non noti, dovessero risultare all'atto dello scavo, a rimuoverli e/o ripristinarli a suo totale carico senza modifica del prezzo contrattuale e senza alcun corrispettivo ulteriore;

- Sono a carico dell'Appaltatore e comprese nel prezzo di contratto tutte le spese per ponti di servizio, mezzi d'opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, la gestione (recupero, smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo ivi compresi i residui di lavorazione presenti o prodotti in cantiere, anche ai sensi del D.Lgs. 22/97, le operazioni di rilievo di dettaglio di manufatti in generale, di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.

#### **ART. 25 BIS - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LA PREFETTURA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI**

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Bologna tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna>, nonché sul Portale dell'Università al sito <http://www.unibo.it/download/gare> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa dichiara inoltre di conoscere e di accettare l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire tale clausola risolutiva espressa anche in tutti i subcontratti e che nel caso emergano

informazioni interdittive a carico del subcontraente ne conseguirà la risoluzione immediata ed automatica di tale subcontratto.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola che consente alla stazione appaltante di riservarsi la possibilità di non autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara per l'affidamento del presente contratto e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 25 TER - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LA PREFETTURA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FORLÍ - CESENA**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo sicurezza, sottoscritto in data 03/03/2011 con la Prefettura di ForlÍ - Cesena tra l'altro consultabile al sito <http://www.unibo.it/download/gare> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare:

1. L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione ai sensi dell'art.36-bis, commi 3,4 e 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 degli artt.18 c.1, lett.u), 20 c.3, 21 c.1, lett.c) e 26 c.8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dell'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

2. L'appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del Lavoro ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna altresì a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione.

Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavoro alla direzione Provinciale del Lavoro.

3. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) o dello Stato finale, la stazione pubblica appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'appaltatore e ai subappaltatori. In caso di utilizzo di lavori somministrati, l'appaltatore è

obbligato a trasmettere alla Stazione Pubblica Appaltante anche il prescritto DURC, relativo all'agenzia di somministrazione, avente data successiva all'ultimazione dei lavori cui si riferisce il SAL o lo stato Finale. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare nominativamente i dirigenti ed i preposti che operano in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art.37 del d.lgs. n.81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza su richiesta del direttore dei lavori. Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

#### **ART. 26 DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli. La sospensione dei lavori per tali cause rientra tra quelle di forza maggiore previste dall'art. 24, comma 1, D.M. 145/2000 e dell'art. 133, comma 7, D.P.R. 554/99.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) della eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Università.

#### **ART. 27 - INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI**

I prezzi **a corpo** in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato speciale di appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Il corrispettivo contrattuale, che si intende accettato dall'appaltatore in base al calcolo di sua convenienza, a tutto suo rischio, comprende:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto e le eventuali imposte se dovute, cali, perdite, sprechi, prove dei materiali, sorveglianza ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per i premi di assicurazione sociali, di illuminazione di cantiere in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori, tutte le spese per: forniture, acqua, energia elettrica, lavorazioni, mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; indennità di cave, di passaggi o di depositi, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie; mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporto e scarichi in ascesa e discesa, pulizia di cantiere e dei locali, gestione (recupero, smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo ivi compresi i residui di lavorazione presenti o prodotti in cantiere, anche ai sensi del D.Lgs. 22/97; operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione lavori; spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale ecc., e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri ed obblighi riportati nel presente schema di contratto oltre agli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e negli elenchi prezzi di progetto. I compensi medesimi per i lavori suddetti, diminuiti del ribasso offerto si intendono accettati dall'Appaltatore in base al calcolo di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Per tutti gli altri lavori non previsti nei prezzi di offerta ma che si rendessero necessari per una corretta esecuzione dell'opera, si procederà a concordare nuovi prezzi con le norme dell' art. 136, D.P.R. 554/99, soggetti allo stesso ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, nel rispetto comunque di quanto disposto dall'art. 132 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dall'art. 24 del presente schema di contratto.

#### **ART. 28- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO**

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, su richiesta della Direzione lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 145, D.P.R. 554/99, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 145, D.P.R. 554/99. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e gli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati in relazione alle opere da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.

L'eventuale ribasso d'asta sarà applicato solamente sulle spese generali e utili dell'Impresa per prestazioni di mano d'opera, al prezzo complessivo come sopra determinato per i noli, trasporti e materiali a piè d'opera.

Il ribasso d'asta sarà applicato:

- per prestazioni di mano d'opera solamente sulle spese generali e utile dell'Impresa;
- per i noli, trasporti e materiali a piè d'opera sul prezzo complessivo come sopra determinato.

Per la contabilizzazione degli eventuali lavori eseguiti in economia, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d'opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno valutati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli con i prezzi vigenti all'atto delle prestazioni pubblicati dalla Commissione Regionale Ministero Infrastrutture, incaricata della determinazione della variazione

dei prezzi nella provincia di Forlì-Cesena, aumentati del 15% per spese generali e 10% di utile dell'impresa.

#### **ART. 29 - COLLAUDO**

Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti all'Università saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 187 ss. - 192 ss., D.P.R. 554/99 e dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante emissione del certificato di collaudo.

L'Università provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche in corso d'opera.

Saranno inoltre eseguiti, con relativi oneri a carico dell'Appaltatore, il collaudo statico ai sensi dell'art. 7, L. 1086/71 ed i collaudi specialistici degli impianti tecnologici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera.

Dalla data di ultimazione e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del Comune di Cesena ai sensi e per gli effetti dell'art. 189, D.P.R. 554/99.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

L'Appaltatore si obbliga alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.

#### **ART. 30- PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI**

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore prevista all'art. 24, D.M.145/2000 e 133, comma 7, D.P.R. 554/99.

#### **ART. 31- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE**

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Università potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore, restando obbligato l'Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

### **ART. 32 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE**

L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 200, D.P.R. 554/99.

Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Università prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

### **ART. 33 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

Premesso che ogni riferimento alla normativa in materia di sicurezza è da intendersi aggiornato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che per tutto ciò che attiene all'attuazione di quanto previsto da tale normativa si farà riferimento al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; l'appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti relativi alla sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che si obbliga ad osservare e far osservare a tutto il personale operante in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele e/o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento edilizio e di igiene del comune di esecuzione dei lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **ART. 34 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA**

1) L'Appaltatore è obbligato:

a) ad accettare specificamente per iscritto il **piano di sicurezza e coordinamento**, parte del progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

b) a redigere e consegnare all'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il **piano operativo di sicurezza** di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) del medesimo D.Lgs. 81/2008, predisposto secondo quanto prescritto dal D.P.R. N. 222 del 3 luglio 2003.

2) L'Appaltatore è, inoltre, obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese esecutrici e a tutti i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m..

3) Tutte le imprese esecutrici si obbligano:

a) a dichiarare:

- l'organico medio annuo dei lavoratori distinto per qualifica;
- il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- l'iscrizione alla CCIAA;
- l'avvenuta consultazione del Rappresentante per la sicurezza in merito all'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle relative modifiche.

b) a presentare: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

c) a presentare: ogni altro documento, nominativo, dichiarazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è in generale obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 26, 96, 97, 101 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e, in particolare, a quanto indicato nell'art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

### **ART. 35– PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione dall'Università, ai sensi dell'art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e dell'art. 35, comma 1, lett. f, D.P.R. 554/99.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza prima dell'inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronuncia tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano di sicurezza **sostitutivo** del piano di sicurezza e coordinamento, anche quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 2, lett. b, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

### **ART. 36 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera h) e dall'articolo 96, comma 1, lettera g) D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano **operativo** di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza **deve essere comunque redatto** dall'Appaltatore quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

### **ART. 37 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003 "*Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*" ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza, il piano sostitutivo di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, comunque accertate costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE- ESECUZIONE D'UFFICIO**

L'Università ha diritto di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 117, commi 3 e 4, D.P.R. 554/99.

In particolare, si farà luogo alla predetta risoluzione nei seguenti casi:

- a) ritardi nell'adempimento e nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione che determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, D.P.R. 554/99;
- b) emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 1423/1956 e agli articoli 2 e ss. Della legge 31 maggio 1965, n. 575; L.675/1965;
- c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Università, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- d) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e di cui agli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del presente schema di contratto;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- f) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- g) fuori dai casi precedenti, ritardi nell'esecuzione per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma;
- h) mancato rispetto alle regole ed alle prescrizioni di cui all'art. 22 del presente schema di contratto ovvero alla disciplina del subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Così come indicato al precedente art. 25, il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 C.C. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane SpA.

A pena di nullità assoluta, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

L'Università inoltre potrà risolvere il contratto in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, nonché in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 136 D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 117, comma 4, D.P.R. 554/99.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.M. n. 145/2000, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/06, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente schema di contratto, il periodo di ritardo è determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, del D.P.R. 554/1999, il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell'eventuale esecuzione d'ufficio.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore si procederà a norma degli artt. 135 e ss. D.Lgs. 163/06, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/06.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza dell'Appaltatore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, l'Università si riserva la facoltà di applicare l'art. 140 D.Lgs. 163/06.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Università ai sensi degli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Università; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Università provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

In ogni caso l'Università ha diritto di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 134, D.Lgs. 163/06.

#### **ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Considerato che l'Appaltatore offre idonea garanzia, del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, l'Università lo designa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui l'Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore in esecuzione del presente contratto.

Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati dall'Appaltatore soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Sarà cura dell'Appaltatore designare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, inviare la lista degli incaricati all'Università e mantenerla aggiornata. Il personale dipendente o i collaboratori che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.

L'Appaltatore dovrà adottare quantomeno le misure minime di sicurezza dettate dagli artt. 31-36 e dall'all. B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e fornire all'Università una dichiarazione scritta di avere adottato tali misure. Dovrà inoltre redigere, per quanto di competenza, con riferimento ai trattamenti informatizzati di dati sensibili o giudiziari, il documento programmatico sulla sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno e mantenerlo aggiornato. Inoltre, dovrà predisporre le più elevate misure di sicurezza organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità dell'Università il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali.

L'impresa individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Signori:

.....  
.....  
.....  
.....

Per quanto concerne l'Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03.

I dati saranno trattati con mezzi informatici e non.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l'esecuzione dell'appalto.

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è il Dott. Stefano Corazza - Dirigente dell'Area dei Contratti e degli Appalti.

Gli incaricati del trattamento dati saranno individuati con apposito provvedimento.

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui agli artt. 7 e ss. del predetto D.Lgs. 196/03, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi a Area dei Contratti e degli Appalti – Via Zamboni 72 – 40126 Bologna.

#### **ART. 40 - CONTROVERSIE**

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

#### **ART. 41 - SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti e disegni di progetto, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 42 – ALLEGATI**

Al presente atto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- A) leggi e regolamenti da osservare;
- B) elenco degli elaborati di progetto;
- C) offerta economica (ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara) in copia conforme;
- D) dichiarazione di subappalto presentata in gara, in copia conforme;
- E) le schede tecniche migliorative/integrative dell'affidatario accettate dalla stazione appaltante in sede di gara – parte A dell'offerta tecnica in copia conforme;
- F) Suddivisione in pacchetti di lavoro (WBE) e Crono programma recante la proposta dei SAL a completamento dei singoli WBE - parte B dell'offerta tecnica dell'affidatario, in copia conforme.

## ALLEGATO A)

### LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARE

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti norme:

- Codice Civile libro IV, titolo II artt. 1665 e ss.
- L. 20 maggio 1865, n. 2248, allegato F, per la parte non espressamente abrogata dall'art. 256 Dlgs 163/06;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato*);
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (*norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. del 27 aprile 1955, n. 547*);
- C. 20 marzo 1957, n. 10780, Ministero dei Lavori Pubblici (*norme per l'apertura del cantiere e l'osservanza dei contratti di lavoro*);
- D.M. 12 settembre 1959, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (*attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro*);
- D.M. 22 febbraio 1965, Ministero dei lavori e della prevenzione sociale (*attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra*);
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*);
- C. 6 agosto 1965, n. 70, Ministero del lavoro e della previdenza sociale: prevenzione infortuni - mezzi personali di protezione;
- L. 13 luglio 1966, n. 615 (*provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico*) e relativo regolamento per l'esecuzione D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1391;
- L. 5 novembre 1971, n. 1086 (*norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*), D.M. 26 marzo 1980 e C. 30 giugno 1980, n. 20244, Ministero dei lavori pubblici;
- L. 2 febbraio 1974, n. 64 (*provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*) e D.M. 30 luglio 1984;
- D.M. 1 dicembre 1975 (*norme di sicurezza per apparecchi con particolari prescrizioni contenenti liquidi caldi sotto pressione*);
- D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 (*regolamento di esecuzione per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici*);
- L. 3 gennaio 1978, n. 1, nel testo vigente (*accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali*);
- D.M. 11 dicembre 1978 (*nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo ai fini della revisione prezzi contrattuali*);
- L.R. 6 dicembre 1982, n. 88: disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone a rischio sismico;
- L. 7 dicembre 1984, n. 818 (*nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco*);
- D.M. 16 maggio 1984, n. 246 (*norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*);
- D.M. 23 dicembre 1987 (*norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate*);
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

- L. 19 marzo 1990 n. 55 nel testo vigente (*nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*) per la parte non espressamente abrogata dall'art. 256 D.Lgs. 163/06;
- L. 9 gennaio 1991, n. 10 (*norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*);
- D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (*regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara, capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche*);
- D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione e successivi decreti attuativi;
- D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (*modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*);
- L. 17 gennaio 1994 n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, D.P.R. 252/1998 e successive modificazioni;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 N. 554 nelle parti non espressamente abrogate dall'art. 256 D.g.l.s. 163/06;); (*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni*);
- L. 01 agosto 2002 n. 166 nelle parti non espressamente abrogate dall'art. 256 D.g.l.s. 163/06;);
- (*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*);
- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*);
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 (*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s. m.;
- D.M. 14 gennaio 2008 (*infrastrutture*) Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- L. 24 dicembre 2003 N. 350;
- DPR 222/03 e s.m.i. come recepito nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. 276/03;
- D.M. 123 del 12 marzo 2004;
- D. Lgs. 37/04;
- L. 311 del 30 dicembre 2004;
- L. 62 del 18 aprile 2005 nelle parti non espressamente abrogate dall'art. 256 D.g.l.s. 163/06;);
- D.Lg.s. 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e s.m.i.;
- D.L. 223/06 come convertito con legge 248/06;
- L. 3 agosto 2007, n. 123 (*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*);
- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i..
- Legge 136/2010 s.m.i., ivi comprese quelle contenute nel D.L.n.70/2011;
- L. 136/2010 s.m.i.;
- D.P.R. 150/2010;
- Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dall'Università con la Prefettura di Bologna in data 15/04/2011;
- Protocollo di intesa per la promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri di lavori pubblici della provincia di Forlì - Cesena sottoscritto dall'Università con la Prefettura di Forlì in data 03/03/2011;
- norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate e in particolare le leggi, i decreti, i regolamenti, le circolari ministeriali, le norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme emanate dall'Istituto Italiano del Marchio di qualità per i materiali e gli apparecchi di tipo compresi nell'elenco edito dall'istituto stesso e tutte le norme integrative

modificative e sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- leggi e circolari del Ministero dell'Interno Direzione Generale Servizi Antincendio e le disposizioni del locale corpo VV.F. in merito alla prevenzione incendi;
- leggi e dispositivi circa l'assistenza sociale degli operai, l'assicurazione sugli infortuni, i contributi sulla invalidità e vecchiaia, le indennità spettanti ai lavoratori, l'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e di guerra e profughi, nonché di quanto vige e regola obblighi dei datori di lavoro per l'assunzione ed il trattamento delle maestranze per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato;
- norme e disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L.;
- norme S.I.S.;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

Qualora venissero emanate disposizioni modificative o sostitutive delle norme sopra richiamate, anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarsi.

Si precisa che dovrà essere cura dell'Appaltatore assumere in loco, a richiesta e sotto la supervisione della Direzione dei Lavori, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei sopraelencati Enti al fine di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione e al collaudo delle opere, al fine di predisporre gli elaborati grafici, le relazioni e quant'altro necessario all'ottenimento delle approvazioni/autorizzazioni di legge.